Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì, 1 agosto | Numero 181

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO *16 giugno 1921, n.* 985, *che revoca quello 29 maggio 1913, n. 879, nella parte che disponeva che gli elettori del comune di Seborga (Porto Maurizio) fossero aggregati alla prima sezione elettorale di Bordighera.*
REGIO DECRETO *17 luglio 1921, n.* 987, *che autorizza la concessione alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo di nuove anticipazioni entro il limite massimo di 100 milioni.*
REGIO DECRETO *10 luglio 1921, n.* 988, *concernente l'applicazione dei nuovi gradi ferroviari di cui alle tabelle organiche approvate con la legge 7 aprile 1921, n. 368.*
REGI DECRETI *nn.* 990, 991, 992 *e* 1015 *riflettenti: applicazione di tassa ed esercizio ed istituzione di R. scuola commerciale.*

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 985, *che revoca quello 29 maggio 1913, n. 879, nella parte che disponeva che gli elettori del comune di Seborga (Porto Maurizio) fossero aggregati alla prima sezione elettorale di Bordighera.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 maggio 1913, n. 879, col quale gli elettori politici del comune di Seborga in provincia di Porto Maurizio furono aggregati alla prima sezione del comune di Bordighera;

Vista la deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Porto Maurizio in data 4 aprile 1921, con la quale si propone la costituzione di una Sezione elettorale autonoma nel Comune predetto, i cui elettori hanno raggiunto il numero di 120;

Vista la deliberazione conforme della Commissione elettorale di Seborga in data 23 gennaio 1921;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il R. decreto 29 maggio 1913, n. 879, nella parte che disponeva che gli elettori del comune di Seborga fossero aggregati alla prima sezione elettorale di Bordighera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 987, *che autorizza la concessione alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo di nuove anticipazioni entro il limite massimo di 100 milioni.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'IT...

Visto il decreto Luogotenen[illegible] 2 marzo 1919, numero 384, con il quale fu appr[illegible] e resa esecutoria la convenzione 27 febbraio 1919, circa la revisione delle sovvenzioni chilometriche governative delle linee

ferroviarie costituenti la rete Calabro-Lucana, e per la elettrificazione delle medesime;

Visto l'art. 2 del succitato decreto Luogotenenziale, che dà facoltà al Governo di concedere alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni sulla base delle spese effettivamente erogate, ed accertate, in lavori di costruzione di tronchi ferroviari della rete Calabro-Lucana, valendosi intanto dei fondi disponibili sulla somma di 50 milioni di lire, di che al R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1633, con cui fu autorizzata la concessione alla Società predetta di nuove anticipazioni entro il limite di 50 milioni;

Ritenuto che le disponibilità di cui sopra sono ormai esaurite, mentre il fabbisogno di anticipazioni è dimostrato dal Ministero dei lavori pubblici per almeno altri 100 milioni a tutto l'esercizio finanziario 1921-922;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, di nuove anticipazioni entro il limite massimo di 100 milioni di lire, oltre quello di cui al R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287, od al R. decreto 7 novembre 1920, n. 1633.

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro sarà autorizzato il tesoriere centrale del Regno a prelevare dai fondi di cassa della R. tesoreria, gradatamente, le somme necessarie per versarle nell'apposito conto corrente fruttifero istituito fra il tesoro e le Società concessionarie di ferrovie in esecuzione del mentovato art. 2 del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 10 luglio 1921, n. 988, *concernente l'applicazione dei nuovi gradi ferroviari di cui alle tabelle organiche approvate con la legge 7 aprile 1921, n. 368.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 agosto 1917, n. 1393;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a che non siano emanate nuove disposizioni regolamentari e nuove disposizioni sulle competenze accessorie secondo è previsto dall'art. 6 della legge 7 aprile 1921, n. 368, in correlazione coi nuovi quadri di classificazione approvati colla legge stessa, il trattamento del personale nei riguardi delle competenze accessorie, della massa vestiario, della concessione dei biglietti, carte di circolazioni, congedi, o di altre concessioni in genere di carattere economico riferite ai gradi, dovrà essere commisurato ai gradi previsti per le rispettive qualifiche nei ruoli organici e nei quadri di classificazione annessi al regolamento del personale, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 990. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Donato Milanese (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 2000.

N. 991. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Borgosesia (Novara), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 992. Regio decreto 30 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Varano Borghi (Como) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N 1015 Regio decreto 3 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio viene istituita in Napoli una R. scuola commerciale di secondo grado, che sarà governata con le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 854 e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431.